



COMUNE DI SUNO
Provincia di NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E RELATIVE AGEVOLAZIONI ANNO 2021.


L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti trenta, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIULIANI Riccardo - Presidente	Si
2. NOBILE LUIGINO - Vice Sindaco	Si
3. FERRI MARTA - Consigliere	Si
4. CORTI LORENZO - Consigliere	Si
5. CASARI JESSICA - Consigliere	Si
6. MASDEA ANNAMARIA - Consigliere	Si
7. ARBEIA FEDERICA - Consigliere	Si
8. COLOMBO MARIA VINCENZA - Consigliere	Si
9. CUPIA FABIOLA - Consigliere	Si
10. MATTACHINI STEFANO - Consigliere	Si
11. OIOLI GLAUCO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIULIANI Riccardo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta di consiglio comunale si è svolta in modalità videoconferenza aperta giusta Decreto Sindacale del 2021. Si dà atto che il Sindaco è nella sede municipale. Si dà atto che la piattaforma utilizzata, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è GoTomeeting.



Comune di Suno

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 25/06/2021


OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E RELATIVE AGEVOLAZIONI ANNO 2021.

RICHIAMATI:

- l'art.151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n.267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art.172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art.1, della Legge n.296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n.69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;



RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n.02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;


PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare, l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n.57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì



della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 11.09.2020 sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2020, confermando l'applicazione delle tariffe relative all'anno 2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2020 è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020;


RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n.22 del 30.09.2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Suno e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) ,il quale espone un costo complessivo di €.309.377,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a €.162.447,00 e parte fissa pari a €.146.930,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad €.307.697,00 - di cui parte fissa €.146.930,00 e parte variabile €.160.767,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art.1 - comma 639 - della Legge n.147/2013 (TARI) ha natura tributaria;

VISTO il comma 48 dell'art.1 della Legge n.178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni



temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n.504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento comunale e Piano Finanziario 2021, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 663, della Legge n.147/2013, la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;


RICHIAMATE:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle Utenze Non Domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;



RICHIAMATO l'art.6 del D.L. n.73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Suno la somma di Euro 15.680,00;

RITENUTO, pertanto, di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

CATEGORIE	% RIDUZIONE SU PARTE VARIABILE	% RIDUZIONE SU PARTE FISSA	ESCLUSIONI
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%		
02. Campeggi, distributori di carburante	50%		
04. Esposizioni, autosaloni	50%		
05. Alberghi con ristoranti	50%	60%	
06. Alberghi senza ristorante	50%	60%	
07. Case di cura e riposo	50%		
08. Uffici, agenzie	50%		NON APPLICABILE AD UFFICIO POSTALE COD. ATECO 53.10.00
09. Banche, istituti di credito e studi professionali	50%		NON APPLICABILE A BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO COD. ATECO 64.19.10
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli	50%		
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	50%		NON APPLICABILE ALLE FARMACIE E AI TABACCAI
12. Attività artigianali tipo botteghe	50%		
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%		
14. Attività industriali con capannoni di produzione	50%		
15. Attività artigianali di produzione di beni specifici	50%		
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	50%	60%	
17. Bar, caffè, pasticceria	50%	60%	
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	50%		NON APPLICABILE A ORTOFRUTTA E PESCHERIE

RITENUTO, altresì, di prevedere un'apposita riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno 2021 a favore delle utenze domestiche che hanno usufruito dei "buoni spesa";

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/10/2021 - ACCONTO
 - seconda rata: 31/12/2021 - SALDO
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2021;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n.267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs.267/00;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" espressi dal Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso dal medesimo dirigente, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis del T.U. n.267/18.08.2000 e ss.mm.ii;


VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali);

UDITI i seguenti interventi:

Consigliere Oioli: voterò favorevolmente, non posso che essere contento per le riduzioni. Per quanto riguarda gli altri contributi, presumo si riferisca a chi è in difficoltà economica.

Consigliere Mattachini: le agevolazioni sono doverose, anch'io sono favorevole.




VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.11	n.0	n.11	n.11	n.0

DELIBERA

- 1) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 3) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna;
- 4) **di approvare** le seguenti riduzioni applicabili in via straordinaria unicamente per l'anno 2021 alle utenze non domestiche:

CATEGORIE	% RIDUZIONE SU PARTE VARIABILE	% RIDUZIONE SU PARTE FISSA	ESCLUSIONI
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%		
02. Campeggi, distributori di carburante	50%		
04. Esposizioni, autosaloni	50%		
05. Alberghi con ristoranti	50%	60%	
06. Alberghi senza ristorante	50%	60%	
07. Case di cura e riposo	50%		
08. Uffici, agenzie	50%		NON APPLICABILE AD UFFICIO POSTALE COD. ATECO 53.10.00
09. Banche, istituti di credito e studi professionali	50%		NON APPLICABILE A BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO COD. ATECO 64.19.10
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli	50%		
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	50%		NON APPLICABILE ALLE FARMACIE E AI TABACCAI
12. Attività artigianali tipo botteghe	50%		



13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%		
14. Attività industriali con capannoni di produzione	50%		
15. Attività artigianali di produzione di beni specifici	50%		
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	50%	60%	
17. Bar, caffè, pasticceria	50%	60%	
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	50%		NON APPLICABILE A ORTOFRUTTA E PESCHERIE

5) **di approvare**, inoltre, un'apposita riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno 2021 a favore delle utenze domestiche che hanno usufruito dei "buoni spesa";

6) **di dare atto** che le riduzioni tariffarie applicabili per l'anno 2021, di cui al precedente punto 4) è stimabile in Euro 20.900,00, rientrante nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse che verranno assegnate ai sensi all'art.6 del D.L. n.73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L.104/2020;

7) **di prevedere** che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;

8) **di dare atto** che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art.1, comma 169, L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

9) **di stabilire**, per il solo anno 2021, che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n.2 rate di seguito indicate:


TARI 2021	Acconto	1^ rata: 30 ottobre 2021
	Saldo	2^ rata: 31 dicembre 2021

10) **di stabilire**, altresì, che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2021, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 dicembre 2021;

11) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art.52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n.208;

12) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza,




IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.11	n.0	n.11	n.11	n.0

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SUNO

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:


- $\sum TVa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \text{ exp} - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \text{ exp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$;



- $RCTV, \alpha$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma \alpha)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF, \alpha \exp + (1 + \gamma \alpha) RCTF, \alpha / r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF, \alpha \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, \alpha$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma \alpha)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.311.596,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	1.486	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	1.290	86,81	75,00
Numero UtENZE non domestiche	196	13,19	25,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.


Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	777,00	2.020,20
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51	595,00	3.278,45
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	7.045,00	17.612,50
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	8,79	432,00	3.797,28
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	848,00	5.554,40
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	3.678,00	28.761,96
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	8,21	726,50	5.964,57
109	Banche ed Istituti di credito	365	4,50	4,78	4,50	629,00	2.830,50
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	6.656,90	47.330,56
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, piurilicenze	365	8,80	12,45	8,80	265,00	2.332,00
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	5,90	4.329,97	25.546,82
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55	794,00	5.994,70
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	23.701,00	82.953,50
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	15.700,36	70.651,62
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67	715,00	28.364,05
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	880,50	26.256,51
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	936,00	13.506,48
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	12,59	522,00	6.571,98
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	95,00	4.723,40
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **384.051,48**

Aumento UtENZE Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Somatoria Stot} * Kc / Q_{\text{tot. rifiuti}} * 100$

$384.051,48 / 1.311.596,00 * 100 =$

% Calcolata


29,28

% Corretta

23,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	1.311.596,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	384.051,48
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	927.544,52



3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	146.930,00	0,00
CC: costi comuni	0,00	0,00
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
TOTALE COSTI FISSI		146.930,00


La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	160.767,00	0,00
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	0,00	0,00
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	0,00	0,00
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	0,00	0,00
COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00	0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
TOTALE COSTI VARIABILI		160.767,00

TOTALE COSTI

307.697,00

(Costi Fissi + Costi Variabili)



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI


L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	146.930,00	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	110.197,50	86,81	75,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	36.732,50	13,19	25,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	160.767,00	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	123.790,59	70,72	77,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	36.976,41	29,28	23,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA


► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeff. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m² che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI


Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE	0,00	10,00
RIDUZIONE USO STAGIONALE	0,00	10,00
RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	10,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE	0,00	179
	RIDUZIONE USO STAGIONALE	0,00	112
	RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	38
Utenza domestica (2 componenti)	RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	62
Utenza domestica (3 componenti)	RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	41
Utenza domestica (4 componenti)	RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	19
Utenza domestica (5 componenti)	RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	2
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Alberghi con ristorante	RIDUZIONE USO STAGIONALE	0,00	57,00




5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	68.365,43	498	68.365,43	465,10
Utenza domestica (2 componenti)	56.995,89	346	56.995,89	339,80
Utenza domestica (3 componenti)	41.327,81	251	41.327,81	246,90
Utenza domestica (4 componenti)	24.624,66	145	24.624,66	143,10
Utenza domestica (5 componenti)	5.310,00	24	5.310,00	23,80
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	4.129,00	26	4.129,00	25,80

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	777,00	777,00	777,00
102-Campeggi, distributori carburanti	595,00	595,00	595,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	7.045,00	7.045,00	7.045,00
105-Alberghi con ristorante	432,00	432,00	426,30
106-Alberghi senza ristorante	848,00	848,00	848,00
107-Case di cura e riposo	3.678,00	3.678,00	3.678,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	726,50	726,50	726,50
109-Banche ed istituti di credito	629,00	629,00	629,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6.656,90	6.656,90	6.656,90
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	265,00	265,00	265,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	4.329,97	4.329,97	4.329,97
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	794,00	794,00	794,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	23.701,00	23.701,00	23.701,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	15.700,36	15.700,36	15.700,36
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	715,00	715,00	715,00
117-Bar, caffè, pasticceria	880,50	880,50	880,50
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	936,00	936,00	936,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	522,00	522,00	522,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	95,00	95,00	95,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti


Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	68.365,43	0,84	0,84	57.426,96	0,46649	31.891,79
Utenza domestica (2 componenti)	56.995,89	0,98	0,98	55.855,97	0,54423	31.018,87
Utenza domestica (3 componenti)	41.327,81	1,08	1,08	44.634,03	0,59977	24.787,18
Utenza domestica (4 componenti)	24.624,66	1,16	1,16	28.564,61	0,64419	15.862,96
Utenza domestica (5 componenti)	5.310,00	1,24	1,24	6.584,40	0,68862	3.656,57
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	4.129,00	1,30	1,30	5.367,70	0,72194	2.980,89
				198.433,67		110.198,26

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
110.197,50	/	198.433,67	=	0,55534



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Q_{uv} = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Q_{tot} = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } (N(n) * K_b(n))$$


Categoria	Nuclei	Kb Min.	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	465,10	0,60	1,00	0,60	279,06	44,45525	20.676,14
Utenza domestica (2 componenti)	339,80	1,40	1,80	1,40	475,72	103,72892	35.247,09
Utenza domestica (3 componenti)	246,90	1,80	2,30	1,80	444,42	133,36575	32.928,00
Utenza domestica (4 componenti)	143,10	2,20	3,00	2,20	314,82	163,00259	23.325,67
Utenza domestica (5 componenti)	23,80	2,90	3,60	2,90	69,02	214,86705	5.113,84
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	25,80	3,40	4,10	3,40	87,72	251,91309	6.499,36
					1.670,76		123.790,10

quindi il Q_{uv} risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Q _{uv} (Kg)
927.544,52	/	1.670,76	=	555,16323

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
123.790,59	/	927.544,52	=	0,13346



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)
 si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kc

$$Tfnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva


Qapf = quota unitaria €/m² determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / \text{SomatoriaSap} * Kcap$$


Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	777,00	248,64	0,25057	194,69
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	595,00	398,65	0,52464	312,16
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,29756	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	7.045,00	2.113,50	0,29491	1.654,94
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	432,00	462,24	0,83785	361,95
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	848,00	678,40	0,62643	531,21
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	3.678,00	3.494,10	0,74389	2.736,03
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	726,50	726,50	0,78304	568,88
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	629,00	345,95	0,43067	270,89
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	6.656,90	5.791,50	0,68124	4.534,95
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	265,00	283,55	0,83785	222,03
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	4.329,97	3.117,58	0,56379	2.441,19
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	794,00	730,48	0,72040	572,00
114-Attività Industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	23.701,00	10.191,43	0,33671	7.980,36
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	15.700,36	8.635,20	0,43067	6.761,67
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	715,00	3.460,60	3,78991	2.709,79
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	880,50	3.205,02	2,85027	2.509,66
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	936,00	1.647,36	1,37815	1.289,95
119-Plurilicenze alimentari e/o mlste	1,54	2,61	1,54	522,00	803,88	1,20588	629,47



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	95,00	575,70	4,74522	450,80
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0,81436	0,00
					46.910,28		36.732,62

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				Qapf (€/m ²)
36.732,50	/	46.910,28	=	0,78304



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap


Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici


Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	777,00	2.020,20	0,25035	194,52
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	595,00	3.278,45	0,53056	315,88
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,29946	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	7.045,00	17.612,50	0,24073	1.695,94
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	426,30	3.747,18	0,84639	360,82
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	848,00	5.554,40	0,63070	534,83
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	3.678,00	28.761,96	0,75299	2.769,50
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,21	726,50	5.964,57	0,79054	574,33
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	629,00	2.830,50	0,43331	272,55
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	6.656,90	47.330,56	0,68462	4.557,45
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	265,00	2.332,00	0,84735	224,55
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	4.329,97	25.546,82	0,56811	2.459,90
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	794,00	5.994,70	0,72699	577,23
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	23.701,00	82.953,50	0,33702	7.987,71
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	15.700,36	70.651,62	0,43331	6.803,12
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	715,00	28.364,05	3,81962	2.791,17
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	880,50	26.256,51	2,87137	2.528,24
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	936,00	13.506,48	1,38946	1.300,53
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	522,00	6.571,98	1,21229	632,82
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	95,00	4.723,40	4,78754	454,82
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	0,82424	0,00
					384.001,38		36.975,71

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:




Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				CU (€/Kg)
36.976,41	/	384.001,38	=	0,09629



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,55534	0,46649	0,60	555,16323	0,13346	44,45525
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,55534	0,54423	1,40	555,16323	0,13346	103,72892
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,55534	0,59977	1,80	555,16323	0,13346	133,36575
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,55534	0,64419	2,20	555,16323	0,13346	163,00259
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,55534	0,68862	2,90	555,16323	0,13346	214,86705
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,55534	0,72194	3,40	555,16323	0,13346	251,91309

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,78304	0,25057	2,60	0,09629	0,25035
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,78304	0,52464	5,51	0,09629	0,53056
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,78304	0,29756	3,11	0,09629	0,29946
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,78304	0,23491	2,50	0,09629	0,24073
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,78304	0,83785	8,79	0,09629	0,84639
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,78304	0,62643	6,55	0,09629	0,63070
107-Case di cura e riposo	0,95	0,78304	0,74389	7,82	0,09629	0,75299
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,78304	0,78304	8,21	0,09629	0,79054
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,78304	0,43067	4,50	0,09629	0,43331
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,78304	0,68124	7,11	0,09629	0,68462
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,78304	0,83785	8,80	0,09629	0,84735
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,78304	0,56379	5,90	0,09629	0,56811
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,78304	0,72040	7,55	0,09629	0,72699
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,78304	0,33671	3,50	0,09629	0,33702
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,78304	0,43067	4,50	0,09629	0,43331
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,78304	3,78991	39,67	0,09629	3,81982
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,78304	2,85027	29,82	0,09629	2,87137
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,78304	1,37815	14,43	0,09629	1,38946
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,78304	1,20588	12,59	0,09629	1,21229
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,78304	4,74522	49,72	0,09629	4,78754
121-Discoteche, night club	1,04	0,78304	0,81436	8,56	0,09629	0,82424



9) PIANO FINANZIARIO


COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	110.197,50	123.790,59	233.988,09
ATTIVITA' PRODUTTIVE	36.732,50	36.976,41	73.708,91
TOTALE COSTI	146.930,00	160.767,00	307.697,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	31.891,79	20.676,14	52.567,93
Utenza domestica (2 componenti)	31.018,87	35.247,09	66.265,96
Utenza domestica (3 componenti)	24.787,18	32.928,00	57.715,18
Utenza domestica (4 componenti)	15.862,96	23.325,67	39.188,63
Utenza domestica (5 componenti)	3.656,57	5.113,84	8.770,41
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	2.980,89	6.499,36	9.480,25
Totale	110.198,26	123.790,10	233.988,36

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	194,69	194,52	389,21
Campeggi, distributori carburanti	312,16	315,68	627,84
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	1.654,94	1.695,94	3.350,88
Alberghi con ristorante	361,95	360,82	722,77
Alberghi senza ristorante	531,21	534,83	1.066,04
Case di cura e riposo	2.736,03	2.769,50	5.505,53
Uffici, agenzie, studi professionali	568,88	574,33	1.143,21
Banche ed istituti di credito	270,89	272,55	543,44
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4.534,95	4.557,45	9.092,40
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	222,03	224,55	446,58
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2.441,19	2.459,90	4.901,09
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	572,00	577,23	1.149,23
Attività industriali con capannoni di produzione	7.980,36	7.987,71	15.968,07
Attività artigianali di produzione beni specifici	6.761,67	6.803,12	13.564,79
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2.709,79	2.731,17	5.440,96
Bar, caffè, pasticceria	2.509,66	2.528,24	5.037,90
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.289,95	1.300,53	2.590,48
Plurilicenze alimentari e/o miste	629,47	632,82	1.262,29
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	450,80	454,82	905,62
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	36.732,62	36.975,71	73.708,33

TOTALE ENTRATE	146.930,88	160.765,81	307.696,69
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COPERTURA COSTI: 100,00%



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Rosanna TRANCHIDA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rosanna TRANCHIDA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GIULIANI Riccardo

Il Segretario Comunale
F.to : Rosanna TRANCHIDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267.

Suno, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Rosanna TRANCHIDA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-giu-2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Suno, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Rosanna TRANCHIDA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Rosanna TRANCHIDA

